CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. <u>01/2020</u> del <u>20 Gennaio 2020</u>

DELIBERAZIONE N. 001

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Aprilia – Utilizzazione definitiva lotto industriale alla Ditta MIRAI HOLDING SpA.

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Gennaio, alle __ Dimostrazione Della disponibilità dei fondi: ore 10,15 presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre Titolo Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Capitolo Categoria PRESENTI Articolo 1) COSIMO PEDUTO Presidente SI Somma stanziata L. Agg. per storni L. 2) ALESSANDRA SCARAGGI Vice Presidente NO 3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI Somme impegnate L. _____ Consigliere 4) STEFANIA PETRIANNI NO Disponibilità L. 5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI Somma stanziata L. Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Dedot. per storni L. SEBASTIANO GOBBO ed il Componente L. VERONICA GACCI. E' assente giustificato il Componente Somme impegnate Dott. IGNAZIO CARBONE. Disponibilità L. Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo. Addì Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto. IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con nota consortile del 5559 del 18/11/2019, è stato rilasciato parere favorevole alla richiesta di utilizzazione preventiva inoltrata dalla Società MIRAI HOLDING SPA per il lotto industriale con sovrastante opificio ricadente all'interno dell'Agglomerato di Aprilia in Catasto del Comune predetto al Foglio 34 particella 17 di mq. 50.000 circa, ove svolgere la dichiarata attività di: "produzione prodotti per la difesa e aerospazio".

- Vista:

- la nota pervenuta all'Ente il 28/11/2019 (prot.cons. n. 5787), con la quale la società MIRAI HOLDING SPA ha formalmente chiesto l'utilizzazione definitiva del sito industriale con sovrastante capannone (ex Ditta ARESCOSMO SPA già AERO SEKUR SPA) ricadente nell'Agg.to Industriale di Aprilia Comune di Aprilia distinto in catasto del Comune predetto al foglio 34 particella 17 di mq. 49.659,00 circa, ove intende svolgere, la dichiarata attività di: "produzione prodotti per la difesa e aerospazio";
- La nota della Ditta proprietaria in atti al prot.n.5559/19, con la quale comunica la disponibilità a cedere il sito industriale in argomento;
- visti gli accertamenti degli uffici dai quali risulta che gli elaborati allegati all'istanza sono conformi alla Variante Urbanistica al P.R.T. dell'Agglomerato di Aprilia, approvata dal Consiglio della Regione Lazio con deliberazione n.16 del 04/04/2012 pubblicata sul B.U.R.L. nr. 21 del 07/06/2012 Parte I e II (Supplemento Ordinario nr. 36);
- tenuto conto delle esigenze della richiedente Società di insediarsi nell'Agglomerato prescelto;
- considerato che la validità dell'autorizzazione resta subordinata al rispetto delle prescrizioni di rito;
- visto il lotto richiesto, che risulta essere della superficie complessiva di mq. 49.659,00 circa, così come meglio evidenziato nella planimetria redatta dal competente ufficio;
- vista la relazione istruttoria del 05/12/2019;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/17 e successivi aggiornamenti e modifiche, con la quale questo Consorzio prevede che le Società richiedenti versino l'importo di € 0,55 /Mq. a titolo di rimborso spese non documentate;
- verificato che la Società ha effettuato il versamento dell'importo di € 27.500,00 + iva a fronte di €. 27.312,45 + iva dovuti, per un'eccedenza di €. 187.55+iva;
- visti gli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 13/97 pubblicata sul BURL n. 16 del 10/06/97;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale DAT;
- a voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di concedere alla Società MIRAI HOLDING SPA per il periodo di 6 (sei) mesi dalla comunicazione del presente atto, la facoltà di trattare direttamente con i proprietari/aventi diritto l'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Aprilia nell'Agglomerato Industriale di Aprilia esteso per mq. 49.659,00 circa, distinto in Catasto del Comune predetto, al F. 34 part.lla 17 ove intende svolgere la dichiarata attività di "produzione prodotti per la difesa e aerospazio", con l'obbligo di trasmettere a questo Ente, nel medesimo termine, copia dell'atto di acquisto e di sottoscrivere specifico atto d'obbligo con gli impegni di cui al seguente punto 5);
- di concedere alla Società predetta, per lo stesso periodo di tempo (sei mesi), la facoltà di avanzare formale istanza di esproprio del terreno medesimo con le modalità di cui alla vigente legislazione in materia;
- 3) decorsi inutilmente i termini e le condizioni di cui sopra senza che la Società abbia comunicato a questo Ente l'avvenuta effettuazione degli adempimenti e degli incombenti di cui sopra, la

presente deliberazione, senza alcun altro provvedimento, s'intenderà automaticamente decaduta a tutti gli effetti e la Società, se lo riterrà, potrà avanzare eventualmente altra istanza;

- 4) di concedere alla Società, a seguito di giustificata e motivata richiesta, la possibilità di ottenere una sola volta la proroga del periodo di 6 (sei) mesi, di cui ai precedenti punti 1) e 2), con avvertenza che, scaduto inutilmente anche tal secondo periodo, la presente deliberazione s'intenderà automaticamente decaduta;
- 5) in caso di proprietà del terreno da parte della Società istante, questa, entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione del presente atto, è obbligata a produrre a questo Ente:
 - copia conforme dell'atto pubblico di proprietà e possesso incondizionato dell'area, debitamente registrato e trascritto;
 - originale dell'atto d'obbligo, debitamente registrato e trascritto, contenente i seguenti impegni:
- a) farsi carico, in assenza di qualsiasi infrastruttura consortile, della viabilità provvisoria di accesso ai lotti, dell'approvvigionamento idrico, della depurazione degli scarichi, dello smaltimento dei rifiuti, indicandone le relative soluzioni contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo, rimanendo ferma la potestà di questo Ente di procedere all'espropriazione secondo le Norme vigenti, dei terreni e delle opere al momento della realizzazione delle infrastrutture consortili:
- b) corrispondere a questo Ente la quota parte degli oneri di urbanizzazione per la esecuzione delle opere di urbanizzazione (strade, fogne, acquedotti, ecc.) che l'Ente stesso andrà a realizzare nell'Agglomerato di pertinenza per la parte non coperta da pubblico finanziamento, con le modalità ed entità che leggi dello Stato, Regionali o deliberazioni degli Organi consortili determineranno;
- c) inviare il progetto per la costruzione dello stabilimento entro 4 (quattro) mesi dalla data della sottoscrizione del presente atto;
- d) in analogia a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 della Legge Regionale n. 13/97, ad iniziare i lavori di costruzione dello stabilimento entro 2 (due) anni dalla data di comunicazione dell'assenso da parte di questo Ente e ad ultimare i lavori stessi con la messa in funzione dello stabilimento nei successivi 4 (quattro) anni. Il termine di inizio dei lavori può essere prorogato da questo Consorzio per non più di 1 (uno) anno. In caso di inosservanza dei predetti termini l'assenso di questo Ente deve intendersi, a tutti gli effetti, decaduto;
- e) allacciarsi alle infrastrutture consortili non appena queste saranno messe a disposizione e ciò nel rispetto delle norme di P.R.T. e dei futuri Regolamenti consortili;
- f) procedere all'allaccio ai servizi collettivi a propria cura e spese, corrispondendo contestualmente l'importo degli oneri per le opere infrastrutturali di cui alla precedente lettera b);
- g) acquistare eventuali scorpori non diversamente utilizzabili e/o fasce di cui ai cpv. 6 7 8 e 9 e seguenti dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. ed essere assoggettata, qualora fosse necessario, ad espropriazioni o costituzioni di servitù derivanti dalla necessità di realizzazione di opere infrastrutturali (elettrodotti, acquedotti, fognature, ecc.);
- h) per le opere realizzate all'interno delle fasce di rispetto inedificabili (parcheggi, recinzioni, verde, ecc.) non pretendere indennizzo alcuno sia per eventuali danni sia per il plusvalore relativo alle suddette opere nel corso della realizzazione delle infrastrutture consortili;
- i) rispettare le condizioni di cui alla richiesta avanzata e specificatamente:
 - i programmi di realizzazione dell'intervento;
 - il numero degli addetti da occupare;
 - il tipo di attività produttiva con l'avvertenza che eventuali variazioni dovranno essere autorizzate da questo Ente;
- mantenere la conformità alla vigente legislazione in materia di scarichi industriali, assumendone ogni responsabilità sia civile che penale, oltre che mantenere la conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. consortile, in particolare al momento della presentazione del progetto esecutivo, che dovrà contenere tutti gli elementi tecnici e la documentazione con gli opportuni e dovuti accorgimenti per la depurazione degli scarichi;
- m) gli obblighi dovranno essere espressamente e singolarmente approvati in conformità di quanto previsto dall'art. 1341 del Codice Civile;

La Società ha l'obbligo di fornire, su richiesta di questo Ente, notizie circa il rispetto di dette condizioni;

- 6) l'atto dovrà essere registrato e trascritto affinchè agli obblighi suddetti siano sottoposti eventuali acquirenti dello stabilimento. Gli oneri relativi alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, compresa la registrazione e la trascrizione, sono a carico della Società;
- 7) nel caso in cui la Società abbia chiesto l'espropriazione dell'area, la stessa dovrà presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione consortile relativa alla avvenuta immissione in possesso del terreno, un atto di impegno, sotto forma di dichiarazione con firma autenticata a termine della Legge n. 15/1968 del suo Legale Rappresentante, con la quale essa Società si impegna, in conformità di quanto disposto dall'art. 7 comma 6 della Legge Regionale n. 13/97, ad iniziare i lavori entro 2 (due) anni dalla comunicazione di immissione in possesso e ad ultimare i lavori stessi, con la messa in funzione dello stabilimento, nei successivi 4 (quattro) anni. Il termine di inizio dei lavori può essere prorogato da questo Ente per non più di 1 (uno) anno;
- 8) prima della restituzione del progetto dello stabilimento al Comune di competenza la Società, affinchè questo Consorzio abbia la garanzia sia di poter procedere nel corso della procedura espropriativa al deposito dell'indennità di espropriazione presso la Cassa Depositi e Prestiti e di poter provvedere al pagamento di eventuale maggior prezzo determinato dalla Corte di Appello in caso di ricorso da parte dei proprietari avverso l'indennità depositata, dovrà presentare polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di un importo che sarà determinato insindacabilmente da questo Ente di volta in volta in relazione al valore di mercato delle aree;
- 9) in caso di inosservanza dei termini di inizio, di fine lavori e di messa in funzione dell'impianto, il consenso di questo Ente si intende automaticamente decaduto e l'Ente stesso, se nel frattempo a seguito di Decreto di Espropriazione il terreno è stato ceduto, ha la facoltà di esercitare l'apposita azione di retrocessione, restituendo poi alla Società gli importi del costo del terreno dalla stessa corrisposti, decurtati nella misura del 20% (ventipercento) a titolo di penale e, qualora fossero stati realizzati manufatti, il costo degli stessi così come accertato dall'Ufficio Tecnico consortile;
- 10) ove la Società chieda l'espropriazione dell'area, gli impegni di cui al punto 5) lettere a, b, c, f, g, h, i ed l, nonche di cui ai punti 7) e 9) saranno iscritti nell'atto di trasferimento dell'area stessa alla Società a seguito dell'ottenimento del Decreto di Espropriazione;
- 11) rimangono comunque validi tutti i rimanenti obblighi della Società, di cui alla deliberazione commissariale n. 195 del 18/09/97 e successive integrazioni e modifiche;
- 12) le integrazioni a chiarimento hanno effetto retroattivo per tutte le pratiche in corso che rientrano nei dettami delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 36/2001 e n. 148/2001 e per le quali non è stato comunicato l'inizio dei lavori, senza alcun altro provvedimento da parte di questo Ente, in quanto già contenuto al punto 1);
- 13) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO Ing. Lorenzo Mangiapelo IL PRESIDENTE Dott. Cosimo Peduto

F.to Lorenzo Mangiapelo

F.to Cosimo Peduto